

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI del CONSORZIO INSTM

ART.1

Consiglio Direttivo

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, che è costituito secondo l'articolo 7 dello Statuto ed è presieduto dal Presidente del Consorzio, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto stesso.

E' convocato, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, oppure in via urgente con telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica, inviato almeno cinque giorni prima.

E' convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta o dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non contando gli assenti giustificati per iscritto; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Svolge di norma le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo il componente più giovane in età tra i presenti.

Il Presidente della seduta può chiamare a riferire al Consiglio Direttivo, quando ve ne sia la necessità, esperti esterni al Consiglio.

Le delibere del Consiglio Direttivo, firmate dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono raccolte cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato. Dei verbali relativi vengono conservate raccolte cronologiche.

Ai partecipanti al Consiglio Direttivo è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica della composizione del Consiglio Scientifico e provvede altresì all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.

ART. 2

Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è l'Organo di consultazione e verifica scientifica del Consorzio e costituisce il raccordo tra le attività svolte all'interno e all'esterno delle Unità del Consorzio.

I membri elettivi del Consiglio Scientifico vengono nominati secondo le disposizioni degli artt. 2, 7 e 8 dell'Ordinamento dei Servizi del Consorzio.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto il Consiglio può cooptare, con votazione a maggioranza degli aventi diritto, quattro membri scelti tra esperti nei settori di attività del Consorzio.

E' presieduto dal Presidente del Consorzio, o da suo delegato, ai sensi degli art. 8 dello Statuto.

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente del Consorzio, o suo delegato, di norma due volte l'anno, in via telematica o mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, oppure in via urgente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, inviato almeno cinque giorni prima. E' convocato inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non contando i giustificati per iscritto, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Scientifico possono ottenere dal Presidente, o suo delegato, tutte le informazioni sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta

Svolge funzioni di Segretario del Consiglio Scientifico di norma il componente più giovane di età tra i presenti.

Le delibere, firmate dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono trasmesse alla Giunta e sono raccolte cronologicamente in apposito registro.

Ai componenti del Consiglio Scientifico è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni.

ART. 3

Giunta

I membri eletti della Giunta di cui all'art. 10 dello Statuto, vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri con una votazione a scrutinio segreto, in cui ogni elettore esprime due voti. Vengono dichiarati eletti i quattro membri del Consiglio Direttivo che hanno ricevuto più voti, purché raggiungano almeno il quorum del 20% (arrotondato per difetto) dei votanti. Qualora meno di quattro persone abbiano raggiunto il quorum, viene svolta una seconda votazione per l'elezione dei membri ancora mancanti in cui ogni elettore esprime un solo voto, e così di seguito. A parità di voto viene eletto il più anziano di età.

Una stessa persona non può essere eletta per più di due quadrienni consecutivi.

Fa parte di diritto della Giunta il Direttore del Consorzio.

La Giunta, su proposta del Presidente, nomina in seno ai suoi membri il Vice-Presidente. La carica di Vice-Presidente e di Direttore del Consorzio non sono cumulabili.

La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente del Consorzio.

La Giunta è convocata mediante lettera espresso, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, di norma prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente della seduta.

Svolge le funzioni di Segretario della Giunta di norma il componente più giovane di età tra i presenti.

La Giunta può venire consultata in caso di urgenza anche mediante telefono, teleconferenza ecc.; in tal caso il Presidente ne dà atto per iscritto.

I verbali delle riunioni della Giunta firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono raccolti cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato.

Delle deliberazioni in essi contenute vengono conservate raccolte cronologiche.

Ai componenti della Giunta è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione.

Il Presidente di seduta può chiamare a riferire alla Giunta, quando ve ne sia la necessità, esperti esterni alla Giunta stessa.

ART. 4

Presidente

Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto e svolge i compiti in esso previsti.

L'elezione avviene in seno al Consiglio Direttivo tramite una votazione a scrutinio segreto tra i membri dello stesso in cui ciascun membro può esprimere un solo voto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente resta in carica per quattro anni e non è rieleggibile per più di un quadriennio consecutivo.

All'atto dell'elezione, qualora il Presidente ricoprisse altra carica direttiva all'interno del Consorzio, il Consiglio Direttivo provvederà anche alla nomina del suo sostituto in tale carica.

Il Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico, avvia le procedure per la nomina dei nuovi Consigli.

Nel caso delle Unità operanti presso le Università, il Presidente del Consorzio richiederà che venga presentata una candidatura per la nomina, da parte del Rettore, del rappresentante dell'Università nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente, sentita la Giunta, nomina il Direttore del Consorzio secondo l'articolo 8 dello Statuto.

ART. 5

Direttore

Il Direttore del Consorzio è nominato, sentita la Giunta, dal Presidente del Consorzio secondo l'articolo 8 dello Statuto.

Il Direttore è membro della Giunta con diritto di voto e la sua durata in carica non potrà eccedere per più di sei mesi la durata del mandato dei membri elettivi di Giunta.

Il Direttore può istituire Comitati o Commissioni consultive per la cura di particolari attività inerenti le proprie funzioni, determinandone la composizione.

Il Direttore, sentito il Presidente, può nominare e revocare Vicedirettori nel numero massimo di tre, stabilendone la durata in carica ed i poteri, per singoli atti o categorie di atti.

La durata in carica dei Vicedirettori non può in ogni caso eccedere la durata in carica del Direttore.

All'atto della nomina, qualora il Direttore ricoprisse altra carica direttiva all'interno del Consorzio, la Giunta provvederà anche alla nomina del suo sostituto in tale carica.